isone.ch
Comune di Isone

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

(Ris. Municipale 26/2018)

Il **Municipio di Isone**, visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;

richiamati:
- l'art. 5 cpv. 2 lett. a) ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), articoli 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), articolo 23;
- il Regolamento organico comunale (ROC) del 15 aprile 2010, articoli 58 seguenti;

decreta

la seguente ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili sul territorio giurisdizionale del Comune di Isone.

Art. 1
Scopo

La presente ordinanza si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.
Non sono considerati rumori molesti ed inutili il suono delle campane e dei campanacci di animali da pascolo.

Art. 2
Principio

[1]Sull'intero territorio giurisdizionale del Comune di Isone sono vietate le azioni che causano rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e, in particolare, i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato.

[2]Restano riservati i disposti di normative di rango superiore o di leggi speciali, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3
Quiete notturna e pausa pomeridiana

[1]È vietata qualsiasi azione, di cui all'articolo 2, suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturne dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

[2]In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere in special modo: al divieto si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere in special modo:
- dal lunedì al venerdì tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00;
- il sabato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 18.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00.

[3]Il Municipio può concedere in casi particolari deroghe, prescrivendo pure eventuali misure di protezione che dovranno essere adottate.

[4]Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4
Domenica e giorni festivi

[1]Salvo in casi speciali espressamente autorizzati dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori ed opere rumorosi e molesti per il vicinato la domenica e negli altri giorni festivi legalmente riconosciuti nel Cantone Ticino per il tramite della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (del 15 dicembre 2009).

[2]Il Municipio può concedere in casi particolari deroghe, su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5
Industria, artigianato e commercio

[1]Durante l'esercizio di queste attività, per l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere si devono adottare tutti i miglioramenti e gli accorgimenti tecnici possibili atti a ridurre l'impatto fonico, nel rispetto dei gradi di sensibilità al rumore previsti dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Se questo non pare fattibile o se la loro adozione richiede una spesa sproporzionata, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando i lavori in fasce orarie determinate, eseguendoli a più riprese, oppure trasferendo le attività rumorose in luoghi più discosti dalle zone abitate.
In casi gravi la fonte di rumore potrà anche essere vietata.

[2]E' vietato eseguire lavori all'aperto tramite l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumori eccessivi; tali lavori rumorosi possono essere eseguiti unicamente all'interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre. Deroghe possono essere concesse dal Municipio dietro richiesta scritta e adeguatamente motivata.

Art. 6
Lavori agricoli e di giardinaggio

[1]Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

[2]La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

[3]Il Municipio può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale.

Art. 7
Lavori edili

[1]Ai lavori edili si applica, oltre alle disposizioni di cui all'art. 3 ed alle disposizioni federali e cantonali in materia, le seguenti norme:

a) la limitazione del rumore dei cantieri è regolamentata dalla direttiva del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, ad eccezione dei cantieri relativi ad opere decise da autorità federali e cantonali;
b) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque l'autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
c) i motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi solo se muniti di silenziatori omologati;
d) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
e) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
f) lo sparo di mine può essere autorizzato, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
g) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore;
h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti norme.

[2]In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori; esso può inoltre limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari.
In caso di inosservanza il Municipio può infine ordinare la sospensione dei lavori.

[3]L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa:

- nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
- il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
- la domenica e i giorni festivi legalmente riconosciuti nel Canton Ticino è vietato qualsiasi tipo di lavoro.

Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati prescrivendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione.

[4]Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari indicati agli articoli 3 e 7 della presente Ordinanza, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale può essere anticipato alle ore 06.00, salvo decisione contraria da parte del Municipio. Nell'impiego di macchinari rumorosi le ditte dovranno comunque adottare tutti i provvedimenti possibili per limitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 8
Locali sensibili al rumori

I locali sensibili al rumore (destinati all'abitazione e al lavoro) devono essere convenientemente isolati acusticamente conformemente alle norme dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (RS 814.41).
I laboratori, le aziende, le industrie, i depositi che generano molestie possono essere insediati sul territorio giurisdizionale del Comune solo nelle apposite zone previste dal piano regolatore e se rispettano le norme della presente ordinanza.
Per attività esistenti il Municipio può ordinare misure idonee a ridurre gli inconvenienti nella misura massima possibile.

Art. 9
Esercizi pubblici

Gli esercizi pubblici, le sale d'intrattenimento, i cinema e teatro e i loro utenti non devono disturbare gli inquilini all'interno degli stabili e il vicinato.

Il Municipio, d'ufficio o su denuncia privata, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, la chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

Resta riservata l'applicazione dell'ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.

Art. 10
Apparecchi per la riproduzione del suono

[1]Gli apparecchi radiofonici, televisivi, riproduttori musicali, strumenti musicali amplificati e non, possono essere usati soltanto entro i limiti normali e tali da non disturbare il vicinato. In nessun modo essi possono essere usati all'aperto, se ciò arreca molestia ai vicini.

[2]Nell'abitato e nelle sue vicinanze è di regola vietato l'uso all'aperto di altoparlanti che recano disturbo al vicinato.

[3]Il Municipio può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

Art. 11
Concerti e produzioni musicali

[1]I concerti e le produzioni musicali all'aperto (amplificate e non amplificate) devono rispettare le norme dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49) e di regola, non possono essere tenuti tra le ore 23.00 e le ore 09.00.
Le produzioni musicali, dopo le ore 23.00, devono essere tenute all'interno dei locali alle condizioni previste dall'art. 5.
Il Municipio può accordare deroghe in caso di manifestazioni tradizionali locali o in caso di manifestazioni musicali di elevato tenore artistico o di grande richiamo.

[2]Durante le ore notturne e segnatamente dopo le ore 23.00 non

sono ammessi canti e schiamazzi all'interno e in vicinanza dell'abitato che rechino disturbo al vicinato.
Resta riservata l'applicazione della legge cantonale sull'ordine pubblico.

Art. 12
Manifestazioni pubbliche

[1]Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali ad esempio sagre, feste campestri, cortei, comizi, manifestazioni sportive, giochi all'aperto, mercatini, spettacoli vari, ecc., è ammesso l'uso di apparecchi di riproduzione del suono necessari per la manifestazione stessa, riservata l'autorizzazione del Municipio, che ne fissa le condizioni.

[2]Valgono in ogni caso le disposizioni della presente ordinanza a tutela della quiete notturna così come come le disposizioni cantonali e federali vigenti in materia

Art. 13
Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, castagnette, mortaretti, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune, ad eccezione del 1. di agosto, a meno che ciò sia stato espressamente vietato dall'Autorità cantonale, per motivi di sicurezza.
Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni che il Municipio può emanare di volta in volta.

Art. 14
Animali

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non disturbino la quiete.
In caso di fondati reclami o di ripetuta molestia il Municipio può intimare al detentore l'allontanamento dell'animale.

Art. 15
Lavori domestici

L'esecuzione di lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini e per il vicinato. L'esecuzione di lavori domestici rumorosi è ammessa nei limiti stabiliti dall'art. 3, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 16
Pubblicità sonora

Su tutto il comprensorio giurisdizionale del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora.

Art. 17
Veicoli a motore

[1]L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 08.00.
In modo particolare è vietato:

a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di riscaldare inutilmente e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono istallati nel veicolo.

[2]Restano riservate le norme della legislazione federale sulla circolazione stradale e quelle concernenti i rumori causati dai veicoli.

Art. 19
Penalità

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino a un importo massimo di Fr 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli art.li 145 ss LOC.

Art. 19
Provvedimenti

[1]Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia intercomunale, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

[2]Gli ordini emanati dal Municipio o dalla polizia intercomunale possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

[3]È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale cantonale e federale.

Art. 20
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
L.Palà

Il Segretario
P. Zanelli

COMUNE DI ISONE

Isone, 29 gennaio 2018

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale il 30 gennaio 2018.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.